



# TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

## DIRIGENZA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO  
Tel.: 011/432.7601 – Fax: 011/432.7515 - E-mail: [DIRIGENZA.TRIBUNALE.TORINO@GIUSTIZIA.IT](mailto:DIRIGENZA.TRIBUNALE.TORINO@GIUSTIZIA.IT)

Protocollo n.: 248.I

Torino, 15 marzo 2017

*Allegati: 1*

**OGGETTO: Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.**

Al Responsabile dell'URP – Sportello del Cittadino

E p.c. Ai Responsabili delle Cancellerie Civili e dell'Ufficio PCT

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Torino

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14.01.2017 del Decreto Ministeriale 15.12.2016, entrato in vigore il giorno 13.02.2017, il Ministero della Giustizia ha pubblicato il form, che allego, per la presentazione delle richieste di accesso al fondo in oggetto.

Da quanto risulta dalla lettura congiunta della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016 (art. 1 commi 414-416) e del D.M. 15 dicembre 2016, l'accesso al Fondo potrà essere richiesto dal **coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave**, che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e della prole, qualora non abbia ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento, determinato ai sensi dell'articolo 156 del Codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.

Per accedere al Fondo è necessario utilizzare il form allegato, predisposto dal Ministero, disponibile sul sito del Ministero ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), in un'apposita area denominata "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno".

L'istanza dovrà contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
- d) l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge.

Infatti, il decreto attuativo precisa che l'accesso al Fondo è consentito solo se l'inadempimento del coniuge onerato sia maturato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 208/2015, quindi **successivo al 1° gennaio 2016**.

Ancora, il richiedente dovrà indicare se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, indicare che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile.

Inoltre, sono necessarie:

aa) l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;

bb) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza;

cc) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All'istanza dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- 1) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
- 2) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
- 3) la visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili;
- 4) l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

In seguito alla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 4 n. 1 del D.M. 15 dicembre 2016: *“Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza ne valuta l'ammissibilità a norma dell'art. 3. Quando ritiene l'istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all'art. 5, commi 2 e 3. Quando ritiene inammissibile l'istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando la documentazione allegata a norma dell'art. 3, comma 4, lettera d), comprende l'originale del titolo, il cancelliere trasmette al Fondo una copia conforme dello stesso titolo da lui formata.”*

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal giudice, accoglie o rigetta l'istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo.


**Per quanto riguarda l'organizzazione interna di questo Tribunale:**

- **le istanze, da redigere in conformità al modulo (FORM) allegato alla presente circolare, verranno depositate presso lo Sportello per il Cittadino (ingresso 1, piano terreno del Palazzo di Giustizia),** che provvederà ad iscriverle nel registro SICID – Volontaria Giurisdizione con il codice 411999 e l'annotazione *fondo solidarietà coniuge*, scansionando ed acquisendo al registro informatico istanza e documentazione allegata;
- lo Sportello per il Cittadino provvederà ad accettare il provvedimento, emesso telematicamente dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato e, ai sensi dell'art. 4 n.1 del D.M. 15 dicembre 2016 sopra riportato, a trasmettere gli atti al Dipartimento per gli

affari di giustizia del Ministero della giustizia (all'indirizzo e-mail di posta certificata [prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)), presso cui è istituito il Fondo, sia nel caso che l'istanza sia ritenuta ammissibile, sia nel caso venga ritenuta inammissibile;

- quando la documentazione allegata a norma dell'art. 3, comma 4, lettera d), comprende l'originale del titolo, trasmette al Fondo una copia conforme dello stesso titolo da lui formata;
- **L'istanza non sconta né il pagamento del contributo unificato, né il contributo forfettario ex art. 30 T.U. Spese di Giustizia.**

Il Dirigente Amministrativo Vicario  
dott. Andrea Porceddu





# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione generale della giustizia civile

Istanza di accesso al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno  
(art. 1, commi 414-416, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Alla Cancelleria civile del Tribunale di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica ordinaria o di PEC cui  
ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza \_\_\_\_\_,

## CHIEDE

l'anticipazione, a carico del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, della complessiva somma di euro \_\_\_\_\_ corrispondente alla misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c..

A tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,

## DICHIARA

- di essere coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di non aver ricevuto l'assegno/di non aver ricevuto parte dell'assegno periodico a titolo di mantenimento (dell'ammontare di euro \_\_\_\_\_ mensili) per le seguenti mensilità: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- che il coniuge inadempiente al suddetto obbligo di mantenimento è \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_;

- che la somma richiesta a carico del Fondo di Solidarietà è corrispondente alla misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, il cui rateo mensile, o parte di esso, dovuto e non corrisposto è maturato in epoca successiva all'1 gennaio 2016;
- che la somma spettante deve essere accreditata sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_ e identificato con il seguente IBAN: \_\_\_\_\_.

#### DICHIARA INOLTRE

(selezionare le opzioni che interessano)

- che il predetto coniuge inadempiente non percepisce redditi da lavoro dipendente;
- che il coniuge inadempiente percepisce redditi da lavoro dipendente e il datore di lavoro \_\_\_\_\_ si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
- che il proprio valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000,00;
- ai fini della corretta determinazione dell'ISEE o dell'ISEE corrente, che tra i redditi indicati come percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della presente istanza vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, per un ammontare complessivo pari ad euro \_\_\_\_\_;
- di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto;
- in caso di disoccupazione, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni;

#### ALLEGA

ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, i seguenti documenti:

- a. copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- b. copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
- c. visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulta l'impossidenza di beni immobili;
- d. l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_